

- 1** EUSEF E EUVECA: L'ESMA PUBBLICA IL PROPRIO *TECHNICAL ADVICE* SULLE FUTURE NORME DI IMPLEMENTAZIONE DEI REGOLAMENTI N.345 E N.346 DEL 2013
- 2** MiFID II E MiFIR: L'ESMA PONE IN CONSULTAZIONE UN DOCUMENTO DI INTEGRAZIONE CONCERNENTE LE MISURE DI TRASPARENZA PER GLI STRUMENTI NON-EQUITY
- 3** CRR: L'EBA FORNISCE LE PROPRIE OSSERVAZIONI SULL'ADEGUATEZZA DELLA DEFINIZIONE DI CAPITALE AMMISSIBILE
- 4** CRR: PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/227
- 5** ATTIVITÀ BANCARIA EXTRA-UE: BANCA D'ITALIA AVVIA UNA CONSULTAZIONE SUL POSSIBILE AGGIORNAMENTO DELLA CIRCOLARE N. 285
- 6** CONTRIBUTO DI VIGILANZA: CONSOB PUBBLICA IN GAZZETTA UFFICIALE LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO CONTRIBUTIVO 2015
- 7** SEGMENTO EUROMOT: ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI COMPENSAZIONE E GARANZIA
- 8** IVASS: LETTERA AL MERCATO AVENTE AD OGGETTO I TASSI DI RIFERIMENTO DA INDICARE NELLE NOTE INFORMATIVE DEI CONTRATTI VITA
- 9** IVASS: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL PROVVEDIMENTO DI MODIFICA AL REGOLAMENTO N. 7/2007
- 10** FONDI PENSIONE: RISPOSTA DELLA COVIP AD UN QUESITO IN MATERIA DI OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI



## 1 EUSEF E EUVECA: L'ESMA PUBBLICA IL PROPRIO *TECHNICAL ADVICE* SULLE FUTURE NORME DI IMPLEMENTAZIONE DEI REGOLAMENTI N.345 E N.346 DEL 2013

In data 16 febbraio 2015 l'ESMA ha pubblicato il proprio [Final Report](#) contenente il *Technical Advice* sui futuri atti delegati relativi al Regolamento (EU) n. 346/2013 sui fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF) ed al Regolamento (EU) n. 345/2013 sui fondi europei di *venture capital* (EuVECA).

Il *Technical Advice* fornisce indicazioni in merito:

- (i) alle tipologie di beni e servizi, ai metodi di produzione di beni e servizi ed alle modalità, con riferimento ai fondi EuSEF, per pervenire al raggiungimento di un valido fine sociale;
- (ii) alla gestione dei conflitti di interesse per i gestori di fondi EuVECA ed EuSEF;
- (iii) alle metodologie per la misurazione dell'impatto sociale degli investimenti;
- (iv) alle informazioni che di gestori di fondi EuSEF sono tenuti a fornire agli investitori.

## 2 MiFID II E MiFIR: L'ESMA PONE IN CONSULTAZIONE UN DOCUMENTO DI INTEGRAZIONE CONCERNENTE LE MISURE DI TRASPARENZA PER GLI STRUMENTI NON-EQUITY

In data 18 febbraio 2015 l'ESMA ha posto in consultazione un [documento](#) di implementazione della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e del Regolamento (UE) N. 600/2014 (MiFIR) diretto ad integrare la bozza di standard tecnici di regolamentazione e di attuazione, posta in consultazione lo scorso 19 dicembre 2014, nella parte concernente la trasparenza informativa.

Nello specifico, il documento ha ad oggetto le seguenti classi di strumenti finanziari *non-equity*:

- derivati *foreign exchange*;
- derivati su crediti;
- altri derivati;
- contratti per differenza (CFDs).

Per ogni classe sono previste due sezioni: (i) la prima presenta l'analisi relativa alla definizione di mercato liquido, mentre (ii) la seconda riguarda i metodi di calcolo per l'applicazione della soglia relativa ai concetti di "*large in scale*" (LIS) e "*size specific to the instrument*" (SSTI) ai fini degli obblighi di trasparenza *pre e post trade*.



L'ultima sezione, che completa la bozza di standard tecnici contenuta nell'Allegato B del documento posto in consultazione lo scorso dicembre, prevede norme e tabelle applicabili ad obbligazioni, prodotti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati non rientranti nelle categorie oggetto del documento.

I commenti potranno essere inviati entro il 20 marzo 2015.

L'ESMA utilizzerà le risultanze della consultazione per finalizzare i progetti di RTS che saranno sottoposti al vaglio della Commissione Europea entro la metà del 2015. Le misure di implementazione entreranno in vigore a partire dal 3 gennaio 2017.

### **3 CRR: L'EBA FORNISCE LE PROPRIE OSSERVAZIONI SULL'ADEGUATEZZA DELLA DEFINIZIONE DI CAPITALE AMMISSIBILE**

In data 17 febbraio 2015 l'EBA ha pubblicato un'[Opinion](#), in risposta ad una richiesta formulata dalla Commissione Europea nel dicembre 2013, in merito alla proposta di riesame della definizione di *capitale ammissibile* prevista dall'art. 517 del Regolamento (EU) n. 575/2013 (CRR).

A tali fini, sulla base delle informazioni raccolte durante il primo anno di applicazione del CRR, l'EBA presenta le sue osservazioni preliminari rilevanti per le grandi esposizioni, nonché per le imprese di investimento e per le partecipazioni qualificate.

### **4 CRR: PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/227**

In data 20 Febbraio 2015 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/227 della Commissione del 9 gennaio 2015 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.



## 5 ATTIVITÀ BANCARIA EXTRA-UE: BANCA D'ITALIA AVVIA UNA CONSULTAZIONE SUL POSSIBILE AGGIORNAMENTO DELLA CIRCOLARE N. 285

In data 19 febbraio 2015, Banca d'Italia ha posto in consultazione un [Documento](#) concernente l'attività bancaria transfrontaliera con stati extra-UE.

Nell'ambito dell'attività di revisione ed aggiornamento delle disposizioni di vigilanza per le banche, con il documento in consultazione:

- le disposizioni relative all'accesso ed all'operatività delle banche extracomunitarie in Italia verrebbero trasferite dalla Circolare n. 229 (Titolo VII, Capitolo 3) ad un nuovo capitolo della Circolare n. 285 (Parte Prima, Titolo I, Capitolo 7). Il testo proposto mantiene l'architettura generale di quello in vigore, tenuto conto che gli elementi salienti della cornice normativa in cui esso si iscrive non sono stati modificati dall'avvio dell'Unione bancaria. Diverse disposizioni specifiche, invece, sono state modificate per assicurarne la piena coerenza con le corrispondenti norme applicabili alle banche italiane e, più in generale, con la legislazione e con la normativa di vigilanza;
- la disciplina dell'operatività delle banche italiane in Stati extracomunitari con succursali o in regime di libera prestazione di servizi e quella sull'apertura all'estero di uffici di rappresentanza da parte delle stesse banche verrebbe aggiornata e trasferita dalla Circolare n. 229 (Tit. III, Cap. 2, Sez. II, par. 3) alla Circolare n. 285, adattando opportunamente due capitoli già presenti in quest'ultima (Parte Prima, Tit. I, Capp. 5 e 6). Anche in quest'ambito il quadro normativo generale non è stato modificato dall'avvio dell'Unione bancaria, per cui l'intervento normativo ha un carattere essenzialmente manutentivo.

Le osservazioni al documento in consultazione potranno essere presentate entro il termine ultimo del 21 marzo 2015.

## 6 CONTRIBUTO DI VIGILANZA: CONSOB PUBBLICA IN GAZZETTA UFFICIALE LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO CONTRIBUTIVO 2015

In data 18 febbraio 2015 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 40 le disposizioni Consob in materia di contributo di vigilanza per l'anno 2015.

In particolare, sono state pubblicate le seguenti delibere:

- [Delibera Consob 23 dicembre 2014 n. 19086](#) relativa alla determinazione, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, dei soggetti tenuti alla contribuzione per l'esercizio 2015;



- [Delibera Consob 23 dicembre 2014 n. 19087](#), relativa alla determinazione della misura della contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 2015;
- [Delibera Consob 23 dicembre 2014 n. 19088](#), recante modalità e termini di versamento della contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 2015.

## 7 SEGMENTO EUROMOT: ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI COMPENSAZIONE E GARANZIA

Con [Avviso n. 2308](#) del 19 febbraio 2015 Borsa Italiana ha comunicato che, a seguito dell'estensione del servizio di compensazione e garanzia agli strumenti negoziati nel segmento EuroMOT che liquidano presso Euroclear e Clearstream (cfr. Avvisi n. 16304 del 20 settembre 2013 e n. 17853 del 24 ottobre 2013), a far data dal 2 marzo 2015 il servizio di compensazione e garanzia, gestito da Cassa di Compensazione e Garanzia, sarà esteso anche ai contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari con valuta di negoziazione e di regolamento in dollari americani.

## 8 IVASS: LETTERA AL MERCATO AVENTE AD OGGETTO I TASSI DI RIFERIMENTO DA INDICARE NELLE NOTE INFORMATIVE DEI CONTRATTI VITA

Con [lettera al mercato](#) del 16 febbraio 2015, l'IVASS ha fornito indicazioni in merito al tasso di inflazione e al tasso di rendimento medio lordo dei titoli di Stato relativi all'anno 2014, da inserire nelle schede sintetiche dei contratti di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili.

Nello specifico, IVASS ha stabilito che, ai fini dell'aggiornamento del prospetto, da inserire nelle schede sintetiche dei contratti di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili, concernente il confronto, per l'ultimo quinquennio, del tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata e del tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati con il dato storico dei tassi di rendimento medio lordo dei titoli di Stato e dei tassi di inflazione, nell'anno 2014 il tasso medio di rendimento lordo dei titoli di Stato è stato pari al 2,08%2 mentre il tasso di inflazione è stato pari allo 0,21%.

Inoltre, per l'aggiornamento delle schede sintetiche dei contratti di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili le cui prestazioni sono espresse in valuta, si allegano i prospetti, aggiornati al 2014, concernenti le variazioni percentuali annue dei tassi di cambio delle principali valute estere contro l'euro ed i tassi di interesse dei titoli a lungo termine denominati nelle medesime valute.



## 9 IVASS: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL PROVVEDIMENTO DI MODIFICA AL REGOLAMENTO N. 7/2007

In data 14 febbraio 2015 è stato pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale](#) Serie Generale n. 37 il Provvedimento IVASS n. 29 del 27 gennaio 2015 recante modifiche ed integrazioni al Regolamento Isvap n. 7 del 13 luglio 2007, concernente gli schemi per il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono tenute all'adozione dei principi contabili internazionali in base a quanto previsto dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle assicurazioni private").

Il provvedimento è entrato in vigore il 15 febbraio 2015.

## 10 FONDI PENSIONE: RISPOSTA DELLA COVIP AD UN QUESITO IN MATERIA DI OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI

La COVIP ha pubblicato la [risposta](#) ad un quesito del gennaio 2015, ad essa sottoposto da un fondo pensione negoziale, circa la possibilità - per lo stesso - di effettuare direttamente operazioni di prestito titoli, senza che da tale attività derivi alcuna violazione dell'art. 3 del D.M. 703/96, ovvero del divieto di effettuare vendite allo scoperto.

Nel fornire chiarimenti sul punto, la COVIP ricorda che l'art. 3, comma 2, lett. a) del DM Tesoro 703/1996 già consentiva ai fondi pensione di "effettuare operazioni di pronti contro termine che prevedano l'acquisto a pronti e la rivendita a termine ovvero la vendita a pronti ed il riacquisto a termine di strumenti finanziari ed il prestito titoli".

Recentemente, la medesima possibilità è stata confermata dall'art. 4, comma 2, lett. a) del DM Economia 166/2014, ai sensi del quale i fondi possono "effettuare operazioni di pronti contro termine ed il prestito titoli, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio". Il DM stabilisce inoltre che tali operazioni possono essere realizzate all'interno di un sistema standardizzato, organizzato da un organismo riconosciuto di compensazione e garanzia ovvero concluse con controparti di primaria affidabilità, solidità e reputazione e sottoposte alla vigilanza di un'autorità pubblica.

La COVIP ritiene ammissibile il compimento di siffatte operazioni da parte di un fondo pensione, tuttavia, specifica gli elementi che nella realizzazione delle stesse devono essere ritenuti essenziali e che sono elencati di seguito:



- la presenza di un “collaterale”, cioè di una garanzia costituita da titoli facilmente liquidabili o contante, in misura adeguata rispetto ai rischi dell’operazione e comunque non inferiore al valore di mercato dei titoli oggetto del prestito;
- il deposito di detto collaterale presso l’agente, con vincolo di segregazione o almeno di indisponibilità, il cui valore venga continuativamente monitorato al fine di verificarne tempo per tempo la congruità rispetto alle consistenze pattuite;
- la possibilità di richiamare in ogni momento i titoli oggetto di prestito o di risolvere il contratto, elemento necessario per escludere interferenze con l’attività del soggetto incaricato della gestione delle risorse del fondo;
- nel caso (o per la parte) in cui la garanzia sia costituita in contanti, particolare attenzione a che le scelte relative alle modalità di reinvestimento di detta liquidità presentino carattere prudenziale, al fine di contenere i relativi rischi, dovendosi escludere per tale strada la ricerca di extra rendimenti.

Per quanto attiene al divieto di vendite allo scoperto, confermato nell’art. 4, comma 6, del DM 166/2014, la COVIP ritiene che non si possa qualificare come vendita allo scoperto quella relativa a titoli sui quali l’investitore ha la facoltà, sulla base di apposite disposizioni contrattuali, di richiamare gli strumenti finanziari precedentemente dati a prestito entro la data di regolamento della vendita medesima.